



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari  
Polizia Amministrativa e Sociale  
Protocollo : 557/PAS/U/020274/XV.H.MASS(77)BIS  
Data: 20/11/2012 Classifica: XV.H.MASS(77)BIS

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Prot. 557/PAS/E/

Roma, 20 NOV. 2012

OGGETTO: Decreto Legislativo 25 settembre 2012, n. 176 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010 n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA                  | LORO SEDI |
| AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA                  | LORO SEDI |
| ALL'AGENZIA DELLE DOGANE                      | ROMA      |
| AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI | ROMA      |
| AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  | ROMA      |

e, per conoscenza:

|                                                                                                                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| AL GABINETTO DEL MINISTRO                                                                                                                                   | SEDE |
| ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.                                                                                                                 | SEDE |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA STRADALE,<br>FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I<br>REPARTI DELLA POLIZIA DI STATO<br>-Servizio Polizia Stradale | SEDE |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE<br>E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE<br>-Servizio Polizia delle frontiere e degli stranieri                         | SEDE |
| AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO<br>DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA<br>DIFESA CIVILE                                                                      | SEDE |

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 243 del 17 ottobre 2012, è stato pubblicato il decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176, in vigore dal 1° novembre 2012, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58.



*[Handwritten signature]*

- 2 -

Di particolare rilievo sono le novità introdotte per le attività di importazione ed esportazione degli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE, che, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 176/2012, possono essere movimentati in entrata nel territorio di questo Stato ed uscita dallo stesso senza la licenza di cui all'art. 54 del T.U.L.P.S. per il materiale in ingresso e senza la licenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 39 del Regolamento del citato Testo Unico, per la merce in uscita.

La descritta fattispecie è prevista dall'art. 6-bis che di seguito si riporta:

**"Art. 6-bis (Importazione di articoli pirotecnici marcati CE).** – 1. *Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti la movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario nonché le modalità di trasferimento.*

2. *Per il trasferimento verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata al prefetto del luogo di partenza dei materiali, entro le 48 ore precedenti la movimentazione.*"

Tale comunicazione deve contenere le informazioni chiaramente elencate nel sopraindicato art. 6-bis. In merito, è opportuno precisare che per "dati identificativi dei prodotti" si intendono:

- il nome, il tipo dell'articolo e la categoria europea assegnata;
- la categoria di appartenenza ex art. 82 Reg. T.U.L.P.S. per l'individuazione dei corretti siti di deposito;
- i quantitativi delle masse attive dei prodotti, ai fini della verifica della compatibilità della capienza dei siti di deposito.

Per "modalità di trasferimento" si intendono le informazioni che vengono ordinariamente rese per il rilascio della licenza di trasporto sul territorio nazionale.

Si ritiene che tale comunicazione, da presentare "entro 48 ore precedenti la movimentazione", debba essere effettuata peraltro entro un termine congruo, tale cioè da rendere possibile, coerentemente con la finalità del termine indicato nel citato articolo, l'eventuale controllo della movimentazione in entrata nel territorio nazionale o in uscita dal medesimo, nonché l'eventuale indicazione di misure precauzionali tese a garantire l'incolumità pubblica durante il trasporto.

Atteso che la novella dell'art. 6-bis del decreto legislativo n. 176/2012 prevede che per l'introduzione e l'esportazione dei prodotti pirotecnici marcati CE sia necessaria la sola comunicazione, il soggetto che movimenta il materiale in argomento, dal valico di ingresso nel territorio nazionale al luogo di deposito o dal deposito al valico di uscita, non deve munirsi della licenza di trasporto prevista dall'art. 47 del T.U.L.P.S..

Sarà cura dei Sigg.ri Prefetti informare gli organi di polizia di ogni movimentazione contemplata dall'art. 6-bis sopra citato.



*Ministero dell'Interno*

- 3 -

Le successive movimentazioni del materiale in argomento all'interno del territorio nazionale, sono sottoposte alla licenza di trasporto ex art. 47 del citato testo unico, ove prevista.

Si ricorda che il comma 6-bis dell'art. 17 del decreto legislativo n. 58/2010, prevede che, *"salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'art. 6-bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3000 euro"*. Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dovrà essere, altresì, oggetto delle valutazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 17 del decreto legislativo, ai fini della eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione di polizia.

Le comunicazioni di cui all'art. 6-bis, dovranno essere trasmesse tempestivamente, a cura dei Sigg.ri Prefetti a questo Ministero – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, all'indirizzo di posta mininterno.557materieesplosivi.RM@cert.messaggistica

L'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo, ha introdotto un'ulteriore innovazione con la modificazione del comma 3 dell'art. 53 T.U.L.P.S. (già modificato dall'art. 17 del decreto legislativo n. 58/2010) che recita: *"L'iscrizione nell'Allegato "A" al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma"*.

Da tale nuova disposizione discende che i prodotti marcati CE non necessitano della classificazione in una delle categorie previste nell'Allegato "A", ai fini del deposito, finora operata da questo Ministero e propedeutica alla loro immissione sul mercato nazionale.

Pertanto, i prodotti elencati nella citata comunicazione di cui al nuovo art. 6-bis del decreto legislativo n. 176/2012, non devono più essere associati agli estremi del citato provvedimento di classificazione ministeriale.

Infine, si richiama l'attenzione sulla modificazione apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 176/2012, all'art. 11 del decreto legislativo n. 58/2010 (*"Etichettatura degli articoli pirotecnici"*), con la soppressione del terzo periodo del secondo comma.

Pertanto, le modalità ed il contenuto delle informazioni minime da riportare sulle etichette degli articoli marcati CE sono stabilite solo dal primo e dal nuovo secondo comma del citato art. 11.

Si evidenzia che le informazioni di cui all'art. 11 sopra citato sono le indicazioni minime che devono essere riportate in etichetta, pertanto sono comunque legittimamente apposte etichette che contengano ulteriori indicazioni come la categoria prevista dall'Allegato "A" ai fini della disciplina sul deposito ed il numero del provvedimento ministeriale di classificazione a suo tempo rilasciato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Tomao